

**Ministero delle finanze
Dipartimento delle Entrate
Direzione centrale per gli Affari Giuridici
e per il Contenzioso Tributario
Ufficio del Direttore Centrale
Torre B - piano 8
Viale Europa 242 - 00144
ROMA**

Raccomandata a/r

Firenze, 26 novembre 2010

Oggetto: consulenza giuridica ai sensi della circolare 18 maggio 2000, n. 99

L'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) sita in Firenze, via Cavour 68, P.I. 02149860484, rappresentante legale Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle il 20/02/1953, in quanto associazione rappresentativa di interessi diffusi e generali

PREMESSO CHE

- il 22 febbraio 2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4077 del 2010 ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro. La Suprema Corte ha così sancito il principio secondo cui l'iscrizione di ipoteca immobiliare soggiace al limite di 8.000 euro stabilito dalla legge per le azioni di espropriazione (art.76 del Dpr 602/73), in quanto "atto preordinato e strumentale" alle espropriazioni stesse.

- la società Equitalia, che coordina l'attività di riscossione per conto dello Stato tramite società partecipate distribuite sul territorio nazionale, per voce del proprio Presidente Dott. Marco Cuccagna, ha ugualmente interpretato in senso "retroattivo" sia la Sentenza che la successiva normativa, garantendo non solo la cancellazione delle ipoteche già accese ma dichiarando la disponibilità presso le sedi locali di modulistica adatta all'uso, assicurando la gratuità dell'operazione. Si veda in proposito l'intervista pubblicata in data 12/5/2010 dal quotidiano Italia Oggi allegata.

- Il successivo Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter) ha accolto l'interpretazione della Suprema Corte, disponendo che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro".

- ma in contrasto con la pronuncia della Suprema Corte nonché con la linea annunciata dal proprio Presidente, alcune società di riscossione appartenenti al gruppo Equitalia, come Equitalia Cerit Spa di Firenze, Equitalia Gerit Spa di Roma nonché la Serit Sicilia di Messina, rispondono negativamente a coloro che avanzano domanda di cancellazione, adducendo come motivazione il limite temporale posto dalla normativa (art.3 comma 2 ter DI 40/2010 sopra citato).

E CONSIDERANDO CHE

- La Suprema Corte a SS.UU., ovvero la massima espressione della giurisprudenza italiana, ha una volta per tutte posto fine a qualsivoglia contrasto giurisprudenziale, ribadendo quanto segue: "basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al

limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro". Gli effetti di tale decisione, come di qualsiasi interpretazione, si dispiegano senza dubbio con efficacia *ex tunc*. Vale a dire, il principio enunciato non potrà non trovare applicazione anche per i procedimenti in corso, che dovranno essere adeguati –ove già non lo fossero- alla normativa correttamente interpretata.

L'intervento di una norma successiva –nel caso di specie il d.l. 40/2010- che fa proprio il principio esposto dalla Suprema Corte "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" non ha evidentemente alcuna efficacia retroattiva, soprattutto per quanto concerne ipotetici effetti abrogativi della norma previgente per i procedimenti già oggetto di iscrizione ipotecaria. La *ratio* di tale norma sopravvenuta risiede infatti nel dichiarare espressamente ciò che precedentemente era stato oggetto di controversie e in ultima analisi della più autorevole interpretazione giudiziale conosciuta nel nostro ordinamento.

Peraltro, non è difficile giungere a questa conclusione considerando che la norma sopravvenuta non si pone in contrasto alcuno con la norma previgente -ed anzi, come detto, ne fa proprio il contenuto alla luce della citata sentenza. Risultano pertanto non solo privi di fondamento, ma anche privi di giustificazione quegli sforzi ermeneutici attraverso i quali si ipotizza una efficacia abrogativa tacita retroattiva.

Infine, vista l'eccezionalità della retroattività delle norme in materia tributaria, se il legislatore avesse voluto retroagire, facendo cessare gli effetti della norma previgente, avrebbe potuto e dovuto farlo espressamente con disposizioni transitorie o con altre tecniche legislative.

CHIEDE

se il contribuente oggetto di ipoteca immobiliare per crediti inferiori a 8.000 euro abbia in diritto di ottenere la sua cancellazione anche per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge legge n. 73 del 22 maggio 2010.

Qualora non giungesse da parte vostra una risposta al presente quesito nei tempi previsti dalla legge, riterremo valida la seguente interpretazione della normativa: le ipoteche immobiliari iscritte per crediti complessivi inferiori agli 8.000 euro devono essere cancellate, indipendentemente dalla data di iscrizione.

SI ALLEGANO:

- Copia sentenza Corte di Cassazione sezione unite civili n.4077/2010;
- Copia intervista a "Italia Oggi" del Dott. Marco Cuccagna;
- Copie repliche di Equitalia Cerit Spa, Equitalia Gerit Spa e Serit Sicilia.

Vincenzo Donvito, legale rappresentante
Presidente Aduc